

## **TI\_GERICHTE 60.2006.82 vom 27. April 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2006.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.82)

FR: TI\_GERICHTE 60.2006.82 du 27 avril 2006

IT: TI\_GERICHTE 60.2006.82 del 27 aprile 2006

### **Regeste**

istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (contestazione di una diffida di entrata in un esercizio pubblico).

### **Volltext**

Tessin Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.82 Tessin Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.82 Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.82

istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (contestazione di una diffida di entrata in un esercizio pubblico).

Incarto n. 60.2006.82 Lugano 27 aprile 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull'istanza 3/6.3.2006 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere l'autorizzazione a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere 13.9.2005 relativa a PI 2, \_\_\_\_\_; richiamate le osservazioni 17.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente la richiesta; preso atto che né PI 2 né il suo rappresentante legale hanno presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 a seguito di una denuncia/querela del 14/15.10.2004 per titolo di lesioni gravi, lesioni semplici, vie di fatto e omissione di soccorso (inc. MP \_\_\_\_\_), conclusosi con decreto di non luogo a procedere del 13.9.2005 (NLP \_\_\_\_\_). 2. Con l'istanza qui in esame, l'Ufficio dei permessi chiede l'esame della decisione di non luogo a procedere in relazione ad una contestazione per una diffida di entrata in un esercizio pubblico giusta l'art. 46 della Legge sugli esercizi pubblici (LEP). Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, mentre l'interessato non ha presentato osservazioni. 3. L'art. 27 CPP in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione ." 4. L'art. 46 LEP prevede la possibilità di vietare l'accesso ad un esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano ritenute indesiderabili per fondate ragioni. L'art. 90 cpv. 2 del Regolamento del 3.12.1996 (REP) prevede che, su richiesta dell'interessato, il provvedimento di divieto deve essere motivato per iscritto. A' sensi dell'art. 46 cpv. 2 LEP, il Dipartimento dirime le eventuali contestazioni. In relazione a questo provvedimento,

qualificato di anacronistico (cfr. M. GARBANI, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, p. 168), l'Ufficio istante deve provvedere a dirimere eventuali contestazioni. 5. Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo ad esaminare il testo della decisione di non luogo a procedere relativa a dei fatti avvenuti presso un esercizio pubblico. 6. L'istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere (NLP \_\_\_\_\_) viene allegata alla presente decisione. 7. Si giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP, la LEP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.